

CCCXXIX SEDUTA**MARTEDI' 12 MARZO 1974**

Presidenza del presidente CONTU

I N D I C E

Comunicazioni del Presidente	8674
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	8673
Disegno di legge: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9». (335) (Discussione):	
PUGGIONI	8675
ZUCCA	8676
SERRA, Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica	8677
GUAITA, relatore	8678
USAI	8683
TUFANI	8685
GHINAMI	8686
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	8673

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

USAI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Sulla bonifica e sull'aspetto del territorio rurale».

Annunzio di interpellanze e interrogazioni

PRESIDENTE Si dia annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

USAI, Segretario ff.:

«Interrogazione Monni, con richiesta di risposta scritta, sui trasporti pubblici con automezzi dell'ARST da Lodé a Siniscola». (1272)

«Interrogazione Monni sulla viabilità da e per l'Ogliastra». (1273)

«Interrogazione Lilliu sullo stato dei lavori del palazzo costruendo sulla via Roma da adattare a sede del Consiglio regionale». (1274)

«Interrogazione Orrù - Cabras - Melis Pietrino sulla superstrada "direttissima Cagliari-Nuoro"». (1275)

«Interrogazione Maddalon - Melis G. Battista (P.C.I.), con richiesta di risposta scritta, sulla mancata liquidazione delle integrazioni comunitarie sul prezzo del grano duro prodotto nelle annate agrarie 1971-'72 e 1972-'73». (1276)

«Interrogazione Frau - Chessa, con richiesta di risposta scritta, sulla valorizzazione delle terme di Casteldoria». (1277)

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

«Interrogazione Lippi sui criteri clientelistici adottati nelle assegnazioni dei contributi alle società sportive». (1278)

«Interrogazione Lilliu sull'esigenza di approvare con urgenza lo Statuto dell'Istituto etnografico superiore regionale di Nuoro». (1279)

«Interrogazione Lippi sul rinnovo della convenzione per la direzione e la stampa del "Messaggero Sardo"». (1280)

«Interrogazione Lippi sulla regionalizzazione dei Consorzi agrari provinciali e delle loro agenzie con deposito». (1281)

«Interrogazione Maddalon, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata corrispondenza della indennità di presenza ai membri del Comitato della I Zona omogenea di Sassari e al segretario dello stesso Comitato». (1282)

«Interrogazione Maddalon, con richiesta di risposta scritta, sullo spreco del denaro pubblico da parte dell'Ente di sviluppo agricolo per alcuni locali presi in affitto nei comuni di Bonorva e Pozzomaggiore». (1283)

«Interrogazione Melis Mario sui disagi causati, alle popolazioni della Baronia, dalla cessazione dei servizi di autotrasporti della Ditta Puggioni». (1284)

«Interrogazione Puddu Piero, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione del personale forestale transitato nei ruoli regionali in applicazione della legge 7 luglio 1971, n. 18». (1285)

«Interrogazione Maddalon - Pedroni, con richiesta di risposta scritta, sul mancato funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Santa Maria La Palma (Alghero)». (1286)

«Interrogazione Orrù - Melis Pietrino - Cabras - Usai sulla grave situazione della rete idrica del Comune di Genoni». (1287)

«Interpellanza Raggio - Carrus - Puddu Piero sulla ripresa immediata delle pubblicazioni del "Messaggero Sardo"». (353)

«Interpellanza Congiu - Puggioni sul nuovo infortunio mortale verificatosi a Portovesme». (354)

«Interpellanza Congiu - Puggioni sugli investimenti e la gestione dell'AMMI e dell'AMMI Sarda». (355)

«Interpellanza Melis G. Battista (P.S.d.A.) sull'accertamento fiscale dei contributi per miglioramenti agrari, inutilmente erogati, ma non utilizzati». (356)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Consiglio di aver ricevuto, da parte dell'Assessore ai lavori pubblici e trasporti, onorevole Pietro Pigliaru, la seguente lettera:

«Signor Presidente, sulla vicenda delle "lettere elettorali", ritengo doveroso informarla di quanto ho personalmente appurato, al mio rientro a Sassari.

Come è risaputo, il cittadino che ha un suo problema, trova utile rivolgersi ai parlamentari, nella speranza che il problema stesso abbia così un più sollecito iter.

Anch'io da Consigliere Regionale, ho ricevuto diverse sollecitazioni di cittadini, sollecitazioni che, di volta in volta, mi sono preoccupato di segnalare agli uffici competenti, ivi compreso l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e Trasporti.

Dopo la mia recente nomina a questo Assessorato, una mia impiegata dell'Ufficio di Sassari, ha ritenuto utile raccogliere le pratiche pendenti, appunto, con l'Assessorato ai LL.PP. e Trasporti, predisponendo contemporaneamente anche le relative lettere interlocutorie, indirizzate agli interessati.

La predetta corrispondenza (interlocutoria e di ordinaria amministrazione) fu non firmata, ma semplicemente siglata dalla stessa impiegata, e spedita agli interessati (una ventina di lettere, complessivamente!).

Della circostanza non potei dare notizia in Consiglio, perché non ne ero a conoscenza.

Pertanto ritengo, sig. Presidente, che le ragioni che mi indussero a chiedere la nomina di una Commissione, siano venute meno, a seguito degli accertamenti che ho personalmente fatto e comunque ogni ulteriore valutazione della vicenda resta a Lei ed al Consiglio. Poiché l'onorevole Pigliaru ritiene di non volersi più avvalere della facoltà attribuitagli dall'articolo 72 del Regolamento interno, questa Presidenza considera, per quanto di propria competenza, chiuso l'incidente e non procederà, quindi, alla costituzione della Commissione prevista dal citato articolo.

Discussione del disegno di legge: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9». (335)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, numero 9»; relatore l'onorevole Guaita.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Puggioni. Ne ha facoltà.

PUGGIONI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro parere contrario sulla modifica chiesta dalla Giunta con questo disegno di legge, e lo abbiamo fatto in sede di discussione del bilancio, pochi giorni fa. Le ragioni sono abbastanza evidenti: in realtà, si tratta non già di superare soltanto alcuni ostacoli (così come sembrerebbe volersi lasciare intendere nella relazione che accompagna il disegno di legge) dovuti ad una interpretazione da parte della Corte dei Conti che avrebbe portato al blocco della spesa in questo settore. Non si tratta di questo, perché se si trattasse solo di una interpretazione della legge, credo che la difficoltà avrebbe potuto essere benissimo superata in sede di contrattazione, di rilievi e di deduzioni che la Giunta avrebbe potuto fare alla Corte dei Conti. Si tratta, invece, di qualcosa che è inaccettabile da parte nostra, perché pone in discussione principi fondamentali che sono stati stabiliti nella leg-

ge numero 9 e ripropone, quindi, in termini diversi, la facoltà della Giunta di intervenire sia pure nel settore delle infrastrutture turistiche, in forma diretta, cioè senza una programmazione dell'intervento e senza che gli organi del Consiglio, e in primo luogo gli stessi Comuni e le Province, che pure sono direttamente interessate alle opere infrastrutturali interzonali, possano esprimere il loro parere e soprattutto intervenire nelle scelte prioritarie che debbono e possono essere fatte.

Quindi, in realtà, si tratta di ristabilire principi che ritenevamo superati, dal momento che abbiamo approvato la legge numero 9. Ecco perché noi siamo contrari a questo tipo di intervento. Qui si introduce di nuovo il principio secondo il quale la Giunta, a sua discrezione, può fare tutti gli interventi che ritiene, sacrificando interessi, esigenze prioritarie, senza che i Comuni possano per questo condizionare o comunque essere partecipi delle scelte che in questo settore si intendono operare. Noi siamo del parere che in qualche modo bisogna sbloccare la situazione, perché ci rendiamo conto che i rilievi della Corte dei Conti esistono, e possono anche avere un certo fondamento, tuttavia siamo nettamente contrari affinché i principi fissati dalla legge numero 9 siano in qualche modo modificati.

Deve essere chiaro che la facoltà di intervento, anche nel campo delle infrastrutture turistiche, così come la legge numero 9 prevede, è una facoltà prioritaria dei Comuni, quando trattasi di opere di interesse comunale o di interesse intercomunale. Questo principio viene meno nel momento in cui si tende a prevedere un intervento diretto della Giunta, come pure siamo del parere che qualunque intervento la Giunta intenda operare in questo settore, debba avvenire nella parte programmatica della legge numero 9, cioè nell'articolo 13, e quindi si debba andare, anche per le opere infrastrutturali di carattere interzonale, a programmi quinquennali che la Giunta deve elaborare e sottoporre al vaglio della Commissione apposita del Consiglio regionale.

Ecco le ragioni di fondo per cui noi riteniamo che queste modifiche proposte dalla Giunta non possano essere accolte, perché vie-

ne meno il principio di autonomia dei Comuni, viene meno il principio dell'intervento programmato e secondo le competenze fissate dalla legge. Non si possono aprire breccie per interventi non programmati e direi anche di carattere clientelare, perché se si giungesse, così come si chiede, ad un puro e semplice ripristino di capitoli che già nel precedente bilancio furono addirittura annullati ed in questo ripristinati per volontà della maggioranza, se si consentisse questo, è chiaro che si aprirebbe la strada anche ad interventi di carattere clientelare o si stabilirebbero priorità di un certo modo di concepire il turismo, sacrificando, invece, esigenze di ordine sociale che pure sono presenti in tutte le zone della nostra Regione.

Per queste ragioni noi siamo contrari all'approvazione del disegno di legge così come la Giunta l'ha presentato, anche se non vogliamo escludere una possibilità di modifica della legge numero 9, che lasci però intatto il principio dell'autonomia di intervento dei Comuni, in forma diretta o consorziata, e lasci intatto anche il principio che tutti i programmi di intervento vanno discussi a livello della Commissione e collocati in un contesto programmatico di ordine più generale. Per queste ragioni, ripeto, noi siamo contrari all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che innanzitutto si possa e si debba contestare il titolo del disegno di legge. Qui non si tratta di fare delle «norme interpretative». Così come si è visto con maggiore ponderazione durante la discussione del bilancio, nella competente Commissione, se il Consiglio è d'accordo che determinate opere di carattere turistico non rientrino nelle competenze dei Comuni, deve espressamente dirlo modificando la legge, non già facendo una norma interpretativa.

In realtà, anche sotto il profilo turistico, è falsa la tesi di coloro che dicono che le opere di carattere turistico possono non essere

di interesse comunale. Una strada turistica, cito il caso, che attraversi il territorio di un solo Comune, certo non servirà soltanto agli abitanti di quel Comune, ma indubbiamente è una strada turistica di interesse comunale. Partendo da questo presupposto, anche una strada vicinale, che noi normalmente affidiamo per l'esecuzione ai consorzi, non è che serva soltanto ai membri di quel consorzio; per la strada vicinale, per quella strada, che è aperta al pubblico, passano anche gli altri, praticamente. E così per tante altre opere di interesse turistico. C'è da fare un rimboschimento in un terreno comunale, in una località che ha vocazione turistica: non si comprende perché si possa affermare che quell'opera, pur di interesse turistico, non sia prevalentemente comunale, come interesse. Quella località è nel territorio di quel Comune, ed è il Comune che delibera di valorizzarla. E' vero che ci possono essere anche opere di carattere turistico che non interessano un solo Comune, ma, per esempio, un consorzio di Comuni. Voi sapete, ad esempio, che anche qui a Cagliari si è costituito un consorzio tra il Comune di Cagliari e il Comune di Quartu per la valorizzazione della spiaggia del Poetto. Caso mai si tratta, evidentemente, di modificare la legge in questo senso, e certi tipi di opere possono essere anche determinati dai Comuni che sono consorziati. Cioè voglio dire che ci possono essere delle opere a carattere turistico che non hanno un interesse prevalentemente comunale, ed in tal caso è ovvio che debbano essere programmate ed attuate dalla Regione. Ma questo fatto di pensare che soltanto le opere turistiche possano non essere affidate ai Comuni per la loro programmazione, per la loro attuazione, a me sembra una cosa che non si giustifica.

Perché dicevo che non si può parlare di norme interpretative? Perché la legge numero 9 (mi pare che ce lo ricordasse nella Commissione bilancio proprio l'Assessore agli enti locali) cita addirittura una legge — sia pure per errore, diceva l'Assessore agli enti locali — per i cui finanziamenti si deve ricorrere proprio al meccanismo della legge numero 9, perché è abrogato un articolo di quella legge, se

è vero che questa legge non riguarda i contributi ma le spese dirette da parte della Regione. Sotto questo profilo, io posso essere d'accordo con l'Assessore agli enti locali: se in una legge si dice: «Spese per opere turistiche», trattandosi di spese, è chiaro che ci si riferisce direttamente alla Regione. Può anche essere un errore che è stato fatto in quella legge lì, quindi, secondo me, non tanto di una norma interpretativa avremmo bisogno, quanto di una modifica alla legge, per stabilire quale parte di opere turistiche possono essere attuate attraverso la legge numero 9 e quali invece devono essere programmate direttamente dall'Assessorato.

Ecco perché io credo che varrebbe la pena, signor Presidente, di sospendere brevemente la seduta alla fine della discussione generale, per vedere se è possibile accordarci per evitare di fare delle leggi che si affastellano una sull'altra senza risolvere i problemi. Se la Corte dei Conti ha bloccato centinaia di decreti (mi pare che dicesse, il funzionario che è venuto in Commissione, per un miliardo e 700 milioni circa) è evidente che l'ha fatto perché ha trovato in qualche modo nella legge la causa o la motivazione per bloccare questi decreti. Può darsi che la Corte dei Conti abbia detto anche: «Fate una legge di carattere interpretativo», come altre volte ha fatto. Ma se noi ci rendiamo conto che non di una legge di carattere interpretativo abbiamo bisogno, ma di una vera e propria modifica alla legge numero 9, secondo me saniamo il problema distinguendo fra opere di prevalente interesse comunale, sia pure a carattere turistico, e altre opere di carattere turistico ma non di interesse comunale. Tanto più che c'è il rischio che non tutti i Comuni possano avere degli interessi turistici o debbano fare delle opere di interesse turistico. Tutti noi sappiamo che i programmi dei Comuni vanno poi anche approvati: non è che una volta fatto il programma, il Comune proceda, per conto suo. Ci sono delle delibere che passano all'esame degli organi competenti ed è chiaro, quindi, che se un Comune prevede come opera turistica un'opera che palesemente si rivela non a carattere turistico, evidentemente, al momento

dell'approvazione, si può benissimo rinviare al Comune il programma perché cancelli quell'opera che non è a carattere turistico.

Ma, indubbiamente, al momento in cui ci accingiamo a decentrare, apparire oggi presso i Comuni come una Regione che si rimangia parte di ciò che ha fatto, non è opportuno. Siamo prudenti, prima di fare questo. Ripeto: se c'è da modificare la legge nel senso che passano alla Regione le opere turistiche che non sono di prevalente interesse comunale, questo io lo capisco, ed allora ci deve essere un programma fatto dall'Assessore competente e realizzato o tramite il Comune o tramite altri enti a ciò preposti. Se invece l'opera a carattere turistico è di interesse comunale, non si capisce perché, coi fondi che noi destiniamo ai Comuni, un Comune non possa programmarla.

In questo senso, signor Presidente, io penso, se gli altri colleghi saranno d'accordo, che alla fine della discussione generale si possa esaminare in una breve riunione la possibilità di fare una legge che risponda veramente allo obiettivo che tutti ci proponiamo, che è quello di sbloccare dei fondi notevoli, a favore dei decreti già pronti, e soprattutto di non suscitare dubbi in nessuno, né nelle Amministrazioni comunali, né nella Corte dei Conti, sull'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sulla richiesta avanzata dal collega Zucca, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica. Signor Presidente, mi era parso che il collega Zucca avesse chiesto la sospensione della discussione in questo momento. Solo all'ultimo istante, dalle ultime battute che ha pronunciato, ho capito che ha chiesto la sospensione dell'esame del provvedimento alla fine della discussione generale. Pur non essendo concorde con parte delle opinioni espresse dal collega Puggioni e dal collega Zucca, la Giunta ritiene che alcune, d'altra parte, siano anche accettabili (sto in un certo senso anticipando l'opinione della Giun-

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

ta perché avevo capito male). Dopo la chiusura della discussione generale la Giunta si pronuncerà in merito.

RAGGIO (P.C.I.). La discussione generale è chiusa.

PRESIDENTE. Non ancora, onorevole Raggio. Se fossimo tutti d'accordo e se anche la Giunta concordasse su questa opinione, si potrebbe così proseguire: dopo l'intervento del relatore, dichiarando chiusa la discussione generale, potremmo fermare l'iter di questa legge ed iniziare...

RAGGIO (P.C.I.). Per consentire che vengano i colleghi della maggioranza. Così la finiamo tra quattro ore!

PRESIDENTE. Onorevole Raggio, non è il Presidente del Consiglio regionale che ha proposto la sospensione, intendiamoci. La proposta è pervenuta da una parte politica che, d'altronde, e all'opposizione, cioè dall'onorevole Zucca, non da questa Presidenza. Tra l'altro, ho soggiunto «sempre che l'Assemblea sia d'accordo». Comunque, l'onorevole Guaita, come relatore, farà il suo intervento, dopo di che questa Presidenza porrà all'attenzione e all'esame dell'Assemblea la proposta di sospensione dell'onorevole Zucca. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guaita, relatore.

GUAITA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che prima di riferire, sia pure molto succintamente, sul parere che la maggioranza ha espresso su questo disegno di legge proposto dalla Giunta, sia doveroso rispondere ad una affermazione del collega Puggioni, il quale ricorderà che, in veste di Assessore ai lavori pubblici, nel '71 io ho avuto l'onore di difendere il contenuto della legge numero 9, che introduceva un discorso assolutamente nuovo nei rapporti tra la Regione e gli enti locali, Comuni e consorzi di Comuni e Province. Il pregio del contenuto dell'intervento politico del collega Puggioni

mi trova perfettamente consenziente. Questi principi vanno, cioè, difesi e non c'è da parte della maggioranza nessuna intenzione di diminuire l'efficacia della legge numero 9 del '71, e tanto meno di comprimere le competenze che, attraverso questa legge, il Consiglio regionale ha affidato ai Comuni.

Io credo che sia necessario riflettere (e mi pare che nella sostanza il collega Zucca ne abbia fatto un implicito riconoscimento) sull'importanza del settore del turismo nell'economia regionale. L'Amministrazione regionale interviene non soltanto attraverso un'incentivazione, un complesso di interventi tendenti, come incentivazione diretta, ad agevolare gli investimenti a fini turistici, con leggi attinenti nel credito a tasso agevolato e con contributi a fondo perduto. Con le leggi numero 7 del '55 e del '57 interviene, la Regione, con un sistema di incentivazione indiretta appunto nella direzione delle infrastrutture turistiche e con specifica destinazione agli impianti ricettivi. Ora, questa legge, all'articolo 3 (parlo della legge numero 7 del '55) in questi termini si esprimeva: «L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire opere anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico della Sardegna». Cioè qui, evidentemente, si configura il duplice aspetto dell'interesse locale, che è sempre presente, e nessuno può constatare che un'infrastruttura turistica che interessi un qualsiasi agro di un qualsiasi comune della Sardegna sia innanzitutto di interesse locale, anche quando essa promuove, poniamo, un tipo di turismo di massa che interessa i Comuni contermini (in questo senso avrebbe un significato l'osservazione del collega Zucca quando parla di consorzi di Comuni), oppure riesce a promuovere il trasferimento provvisorio di masse dall'interno stesso della Sardegna o da zone nettamente distanti, ma sempre della Sardegna, o addirittura dal di fuori della Sardegna.

C'è, quindi, da riconoscere la dimensione regionale di talune opere di carattere turistico. La legge numero 9, all'articolo 1, afferma: «In attesa che venga attuata la delega delle funzioni della Regione in ordine alla programmazione e progettazione tecnica ed esecuzione

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

ne delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, i finanziamenti regionali a favore di opere pubbliche di interesse dei Comuni e delle Province sono disciplinati per il quinquennio '71 - '75 dalla presente legge». Cioè, in effetti, viene qui sottolineato l'interesse locale, cioè l'interesse comunale. Tutto il discorso sta nel riscontrare o meno la caratteristica al di là dell'interesse locale che può avere un intervento regionale anche in un territorio comunale. La maggioranza ha ritenuto, perciò, di dare all'articolo 3 della legge numero 9 del '71 (ove elenca anche la competenza dei Comuni ad intervenire ai fini di costruzione di opere turistiche) un'interpretazione in senso permissivo, cioè che anche i Comuni (non occorre che noi lo specifichiamo) hanno questa facoltà. Noi possiamo, esplicitando la volontà del legislatore regionale, dire chiaramente che i Comuni, volendo, possono procedere alla realizzazione di opere turistiche di stretto interesse locale. Questo è il concetto base intorno al quale la maggioranza della Commissione si è trovata d'accordo.

Possiamo fare qualche osservazione. Se le opere turistiche potessero essere fatte soltanto attraverso la legge numero 9 del '71, verrebbero a soffrirne proprio i Comuni effettivamente turistici, molti dei quali sono di piccola dimensione, con un così scarso numero di abitanti per cui il contributo che la Regione prevede come assegnazione ai Comuni per costruire una qualsiasi opera pubblica (quindi anche un'opera turistica) — contributo che è in effetti rapportato al numero degli abitanti — risulterebbe insignificante, esiguo, certamente insufficiente per un'opera turistica. Molti di noi sono anche consiglieri comunali, e sanno che, in un consiglio comunale, un intervento a carico delle finanze comunali, anche arricchite dal modesto contributo regionale, per un'opera di importanza turistica, rivestirebbe un interesse nettamente inferiore rispetto a quello per le infrastrutture civili attinenti a fognature, strade, approvvigionamento idrico. Si metterebbe in serio imbarazzo l'amministratore comunale che dovesse provvedere a realizzare un'opera turistica attraverso il contributo, il meccanismo della legge numero 9 da-

to dalla Regione. Cioché, se noi interpretiamo come permissivo l'articolo 3 della legge numero 9, nel senso cioè che il Comune può fare, se ritiene, anche le opere di carattere turistico, ma non in forma esclusiva (cioè continua l'attività della Regione col finanziamento diretto di opere, di infrastrutture turistiche), io credo che i Comuni di questo intervento della Regione non avrebbero se non da rallegrarsi, perché vedrebbero l'intervento regionale come un intervento aggiuntivo e non a carico e a spese di interventi diretti a opere pubbliche.

RAGGIO (P.C.I.). C'è la seconda parte dell'articolo 9.

GUAITA (D.C.), *relatore*. Quella della programmazione regionale. Volevo sottolineare che c'è anche un aspetto contingente al quale dobbiamo riferirci, e lo ha già indicato il collega Zucca. Io, che ho avuto anche la responsabilità di dirigere questo settore per un certo tempo, non ho potuto che attuare ciò che sempre è stato attuato nella direzione, per esempio, della pulizia delle spiagge. I Comuni, in effetti (perché questo tipo di intervento si è sempre verificato anche in vigenza della legge numero 9), in previsione di un ulteriore intervento della Regione, hanno anticipato spese, fatto progettazioni, e noi ci troviamo in un serio imbarazzo a non potere venire incontro a quei Comuni che si sono sentiti di fatto autorizzati ad anticipare le spese, perché negli anni scorsi questo intervento era stato sempre molto chiaro. Peraltro, proprio ciò che dicevo prima, i piccoli Comuni attendono questo intervento come aggiuntivo, e non bisogna dimenticare che la legge numero 9 ha un valore operativo che scade al '75, prossimo anno. Cioché, se noi una modifica vogliamo introdurre proprio davanti all'ultimo anno di operatività della legge, io non lo vedo un argomento molto convincente.

Io credo che si tratti di completare un tipo di intervento che, sia pure criticamente, è stato fino a questo momento operato da parte dell'Amministrazione regionale, e di predisporre gli strumenti adatti per una visione

programmatoria generale, com'è all'interno della legge di riforma per il turismo, che è davanti al Consiglio regionale e che per tante ragioni noi non abbiamo ancora potuto affrontare. Ecco perché a me pare che sia più utile, nell'interesse degli enti locali, che si completi questo tipo di intervento che negli anni scorsi, anche in vigenza della legge numero 9, si è sempre verificato. Peraltro, la volontà del Consiglio regionale ad intervenire in questa materia in forma diretta è verificata dal bilancio. Nel bilancio vengono riportati come attivi ed operanti i capitoli che si rifanno, appunto, alle leggi numero 7 del '55 e numero 7 del '57 (rispettivamente i capitoli 26801 e 26806). Cioè, in vigenza della legge numero 9, questi capitoli sono rimasti in piedi (e questo è stato il giudizio della Commissione competente al momento del varo stesso della legge numero 9) e in questi tre anni di operatività di detta legge a questi capitoli si è attinto per finanziare le opere turistiche di interesse regionale.

Per queste ragioni io credo, signor Presidente, colleghi consiglieri, che interpretare in senso permissivo per i Comuni l'intervento da parte dei Comuni stessi per opere di carattere turistico, possa consentire di lasciare nella piena validità il senso politico e anche amministrativo, nel senso del decentramento, della legge numero 9 e consentire a questi Comuni, almeno per quest'anno e finché c'è l'operatività di questa legge, un intervento aggiuntivo attraverso le normali modalità di intervento dell'Amministrazione regionale finora verificatesi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io non mi divulgherò, anche perché su questo tema molti dei colleghi hanno sentito più volte la mia voce. Soltanto la momentanea, involontaria d'altra parte, assenza dall'aula del collega Giagu, mi obbliga a parlare, sia pure brevemente, ancora

una volta. E' evidente che a quanto le Giunte succedutesi in questi anni hanno affermato e ribadito, intendo riferirmi anch'io in questo momento per riconfermare quell'opinione, opinione d'altra parte ribadita ampiamente dall'intervento del relatore e collega onorevole Guaita. Ora io non riciterò tutti i motivi che militano a favore dell'interpretazione che la Giunta regionale, attraverso l'Assessorato al turismo, propone oggi al Consiglio regionale, perché altre volte, e più volte, come ho detto precedentemente, queste opinioni da me e da altri sono state espresse, e d'altra parte il relatore le ha ribadite recentemente.

Dirò, però, che di quanto è stato detto negli interventi che hanno preceduto la relazione, qualche cosa non sfugge all'attenzione della Giunta, per cui magari non siamo d'accordo quando si dice che si fanno i programmi senza che i Comuni, le Province, lo stesso Consiglio regionale possano esprimere il loro parere. Per quanto riguarda i Comuni e le Province, diciamo che i programmi si fanno accogliendo le loro richieste, non inventando o supponendo cose che mai abbiano potuto interessare i Comuni e le Province ai quali vengono destinati i finanziamenti. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, nonostante che io, da Assessore al turismo, avessi detto, in un intervento in Consiglio, che occorreva una riforma «se vogliamo vincolare i programmi ad una visione organica, controllata e verificata anche dalla competente Commissione consiliare», a questa riforma della legislazione, sia pure parziale, in attesa di una riforma più ampia della legislazione turistica non siamo mai giunti, per cui, almeno per il momento, la legislazione non prevede questo tipo di intervento. Quindi non è per un arbitrio della Giunta o di maggioranze presunte che questo avviene, ma perché la legislazione a cui ci ancoriamo è tutt'ora questa vigente, cioè quella delle due leggi numero 7 (del 1955 e del 1957).

Dice il collega Puggioni: «La Giunta può fare tutti gli interventi che ritiene... Si viola l'autonomia dei Comuni... Sistemi clientelari...» eccetera. Dio mio, la Giunta fa quello che è di competenza della Giunta, cioè cerca di realizzare i compiti che le vengono demandati

dalla fiducia che il Consiglio regionale le accorda e che la legislazione vigente le consente. Se vogliamo parlare di modifiche della legislazione (chi vi parla, oltretutto, non è da oggi che parla di modifica della legislazione in materia di turismo), se vogliamo parlarne, possiamo farlo anche adesso, anche nella breve sospensione che è stata richiesta (qualora la proposta venisse dal Consiglio accolta) dal collega Zucca. Io ho detto altre volte che la confusione dei poteri declassa l'uno e l'altro dei due organi della Regione autonoma, dell'istituto autonomistico. Declassa il Consiglio, quando lo si rende, al pari dei Consigli comunali e Consigli provinciali, una sorta di amministrazione, quindi in sostanza allontanando sempre di più l'immagine della Assemblea legislativa, che dovrebbe essere invece il Consiglio regionale; declassa l'esecutivo, nel momento in cui l'esecutivo stesso non ha sufficiente autonomia per attuare le competenze che dalla fiducia votata dal Consiglio, come ho detto precedentemente, o dalla legislazione vigente gli vengono accordate. Non v'è dubbio, però, che un discorso di confronto di collaborazione costruttiva, anche di rapporto dialettico costruttivo con le competenti Commissioni consiliari non significa per noi confusione delle competenze, per cui potremmo ipotizzare (come accade in Sicilia, d'altra parte, dove alle opere turistiche si destinano 20 miliardi; evidentemente, si rendono conto della concorrenza esistente tra Regioni diverse dell'Italia e tra Paesi diversi del bacino Mediterraneo) che anche il Consiglio regionale concorra attraverso le sue articolazioni, attraverso le sue Commissioni, al varo di programmi di interesse regionale che siano veramente coordinati in una visione organica, così come la materia comporta, trattandosi di un settore economico, come è stato ampiamente più volte ribadito.

Ha detto il collega Puggioni (e qui mi permetto di dire che non è esatto) che ci sono stati più volte, proprio in ossequio a quel riferimento all'articolo 3 della legge numero 7, da parte della legge numero 9 del 1971, dei capitoli annullati o ripristinati per la volontà della maggioranza. Intanto i capitoli non sono mai

stati totalmente annullati, semmai sono stati ridimensionati; per quanto riguarda poi il ripristino, che è avvenuto una volta in questa aula, mi sembra che mancarono tra i presenti (ed erano una sessantina circa) 8 voti, cioè che la maggioranza in quella situazione fosse composta da 52 consiglieri su 60. Se tanto mi dà tanto, mi sembra che il collega Puggioni sia lontano da questo dato quando dice che è stata la maggioranza, in quel momento, ad avere interpretato il riferimento della numero 9 alla legge numero 7 per le opere turistiche nel ripristinare questo capitolo.

E' stato detto, comunque, dal collega Zucca, che non possono essere norme interpretative. Diciamo che in parte possiamo essere d'accordo: occorre modificare la legge, semmai.

PUGGIONI (P.C.I.). E' stata un'amnistia. Non va interpretato a questo modo.

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. D'altra parte, anche il collega Puggioni, nel suo intervento, facendo riferimento alla seconda parte della legge numero 9, cioè alle opere, agli interventi sulle opere pubbliche di programmazione regionale, aveva già fatto, più o meno, l'affermazione che successivamente ha fatto il collega Zucca col riferimento ad una sorta, sia pure parziale, di modifica legislativa. Dove non sono d'accordo col collega Zucca (mi pare l'abbia rimarcato anche il relatore) è quando egli dice che i Comuni si devono programmare, realizzare le opere turistiche, che cioè dobbiamo consentire a tutti i Comuni, attraverso lo strumento posto in essere dall'esistenza della legge numero 9, di realizzarsi e programmare le opere turistiche. Ma io qui dovrei dire: quali Comuni? Quali dei Comuni? Noi non abbiamo ancora una destinazione d'uso del territorio, non abbiamo una divisione delle aree, non sappiamo quali sono le zone turistiche. Tutto questo non lo sto scoprendo io, alla fine di questa legislatura.

Per quanto riguarda il comprensorio a cui qualcuno ha voluto, anche in questo momento, mi sembra, fare riferimento, io direi

che esistono quegli strani studi comprensoriali che mai hanno fatto un'indagine profonda, seria, delle risorse naturali e del territorio, tant'è che non li abbiamo mai, nonostante siano stati scritti volumi, potuti utilizzare. Mai siamo potuti ricorrere a quegli studi comprensoriali! Ecco perché, semmai, quando il collega Zucca dice: «tutti i Comuni o i Comuni hanno interesse...», siamo d'accordo. E proprio dal fatto che tutti i Comuni, anche quelli non turistici, abbiano interesse a realizzare opere turistiche o presunte tali, proprio da questo sono nate le disfunzioni del passato. Quando si sono fatte piazze panoramiche al di sotto del livello del mare (e siamo d'accordo che questo è stato fatto); quando sono state realizzate opere che sostanzialmente hanno rappresentato un surrogato di mancati interventi da parte dell'Assessorato ai lavori pubblici, è proprio perché tutti i Comuni, anche i non turistici, si richiamano alle opere turistiche pur di realizzare qualche opera che qualche volta non risponde ad alcuna esigenza di interesse turistico.

Ecco perché io dico: certo, se noi avessimo una divisione netta dei Comuni che, oltre a dover far fronte ai bisogni civili, alle necessità di tutti i giorni, alle esigenze di strutture che servono alla comunità locale, hanno anche la necessità di far fronte ad esigenze poste in essere dal problema del turismo, per il fatto che non soltanto dispongono di risorse naturali e paesaggistiche ma anche di impianti ricettivi, eccetera, se esistesse questa divisione il discorso del collega Zucca non farebbe una grinza. Però, ripeto, siccome c'è parso di cogliere la volontà di arrivare ad una qualche modifica che faccia salvo il rispetto di questa visione programmatica regionale dell'intervento nel settore del turismo, e poiché mi pare di aver colto una certa comprensione da parte del collega Puggioni, quando dice: «E' opportuno comunque sbloccare la situazione per quanto riguarda tutti i decreti giacenti, per i quali i Comuni hanno speso, affrontato la progettazione...» eccetera, eccetera, fatta salva la necessità di poter far registrare tutti questi decreti che riguardano l'interesse ed una volontà ampiamente manifestata dai

Comuni quando, non solo hanno chiesto il finanziamento, ma hanno affrontato, realizzato, mandato avanti la progettazione, noi riteniamo di dover accettare la proposta di sospensione (se il Consiglio la accorderà) anche per procedere, se occorre, ad una modificazione della legge nel senso che è stato indicato proprio dal relatore e dai due colleghi dell'opposizione di sinistra che hanno parlato.

PRESIDENTE. Mi pare che la Giunta accolga la richiesta, avanzata dal collega Zucca, di sospendere la discussione del disegno di legge numero 335 per consentire un riesame ed eventualmente una rielaborazione concordata degli articoli. Pertanto voteremo prima il passaggio all'esame degli articoli e poi sospenderemo la seduta. Metto dunque in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 20, viene ripresa alle ore 19 e 35).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Comunico che, non essendo stato raggiunto un accordo per una nuova formulazione degli articoli, l'esame del disegno di legge prosegue nel testo della Commissione. Iniziamo dal titolo. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

TITOLO

«Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9».

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Puggioni - Usai. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Sostituire il titolo con il seguente: "Modifica della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9"». (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai per illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). La legge sui lavori pubblici 4 giugno 1971, numero 9, nell'indicare le opere di competenza comunale, all'articolo 3 stabilisce che le opere di interesse turistico previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 7, sono realizzabili con le sovvenzioni previste dalla legge numero 9. Ora il titolo che porta il disegno di legge presentato dalla Giunta non corrisponde certamente all'oggetto, alle modifiche della legge regionale numero 9. Non è una interpretazione, ma si tratta di una modifica. Tra l'altro, la questione è stata esaminata dalla Commissione industria (dobbiamo dire, in verità, che la Commissione industria si è riunita senza la presenza dei commissari comunisti, che non erano stati avvertiti della riunione) e non dalla Commissione competente, quella sui lavori pubblici, che avrebbe potuto esprimere un parere forse più di merito, perché la legge numero 9 è stata esaminata e licenziata appunto dalla Commissione per i lavori pubblici, la quinta. Ora, in sostanza, di che cosa si tratta? La legge numero 9 sui lavori pubblici dice esattamente che le opere pubbliche realizzate con altre leggi, diverse da quella numero 9, devono rientrare nella legge numero 9, la quale è una legge organica di intervento per i lavori pubblici, che decentra ai Comuni i finanziamenti che la Regione destina per il settore dei lavori pubblici. Da parte dei colleghi che avevano a suo tempo presentato — quando è stata esaminata questa legge — il punto 12 relativo alle opere di interesse turistico previste dalla legge del '55, numero 7 (la legge che riguarda le opere turistiche), non si poteva prevedere e non si poteva costringere i piccoli Comuni a realizzare, con i finanziamenti che sono ripartiti nella legge numero 9, le opere di interesse turistico, perché ci sono piccoli Comuni che hanno piccoli finanziamenti ma che

hanno grosse attività turistiche. Quindi, con i soli finanziamenti della legge numero 9, certamente non potevano realizzare le opere turistiche.

Però questa possibilità, secondo noi (e all'uopo abbiamo presentato un preciso emendamento), può essere realizzata attraverso il capo secondo della legge, cioè attraverso le opere pubbliche di programmazione regionale. E noi su questo insistiamo, perché riteniamo che anche questa parte dei lavori pubblici debba passare attraverso il canale del decentramento ai Comuni. Per queste ragioni riteniamo che il titolo del disegno di legge presentato dalla Giunta: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, numero 9» sia inesatto e che occorra modificarlo con il titolo: «Modifiche della legge regionale 4 giugno 1971, numero 9», secondo quanto proponiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa chiedevo al collega Melis chi fosse quella divinità dell'antichità che si mangiava i propri figli. Era Cronos, e ne ho avuto conferma da due colleghi che hanno una memoria più sviluppata della mia. Ora, nessuno pensa che il collega Giagu possa essere il Cronos della situazione, nel senso che in qualche modo tenta di rimangiarsi una delle creature preferite della Giunta che lui presiedeva, cioè la legge numero 9 che è rimasta come... (*interruzione*).

Chiedo scusa. E infatti dicevo: non credo che si possa paragonare a Cronos il collega Giagu, ma indubbiamente questo tentativo, di chiamare interpretativa una legge che modifica la sostanza di una legge precedente è abbastanza sfrontato. Chiunque l'abbia consigliata e redatta, è una presa in giro per il Consiglio regionale che, evidentemente, chi questa legge ha formulato, ritiene composto da persone di intelligenza inferiore alla media per non saper distinguere una proposta di legge che modifica una legge precedente da una legge di pura e semplice interpretazione. Che quello

che sto dicendo risponda alla realtà è dimostrato dal fatto che la Corte dei Conti ha bloccato centinaia di decreti firmati dall'Assessore al turismo sui capitoli di bilancio che si riferiscono proprio a opere turistiche, appellandosi alla legge numero 9, in cui le opere turistiche sono espressamente previste tra quelle da demandare alla competenza dei Comuni, addirittura con riferimento ad un articolo della legge fondamentale per le opere turistiche. Basta rivedere il punto 1 dell'articolo 3, che parla di opere di interesse turistico previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile '55, numero 7. Cioè, tutte le opere previste da questa legge all'articolo 3 rientrano tra le opere che la legge numero 9 ritiene di prevalente interesse comunale e quindi da programmarsi dai Comuni.

Nel momento in cui noi affermiamo il contrario di quello che dice la legge, facciamo una norma interpretativa o modifichiamo la legge? Come si può dire che «le opere turistiche, in quanto rivolte prevalentemente ad utenti esterni — sentite la giustificazione! — non sono da annoverarsi tra le opere pubbliche di interesse degli enti locali», quando l'articolo 3, espressamente, si richiama alle opere di interesse turistico? E, d'altra parte, può un Consiglio regionale che non voglia offendere se stesso dire che un'opera turistica non rientra nell'interesse degli enti locali perché gli utenti sono prevalentemente esterni? E come potremmo domani definire una strada a carattere comunale? Come si fa a stabilire se il numero di coloro che vi transitano è prevalentemente di abitanti del Comune che ha costruito la strada oppure di abitanti di altri Comuni (perché utenti esterni questo significa)? Pigliate una strada vicinale: è difficile poter stabilire se una strada vicinale è prevalentemente usata da coloro che formano il consorzio, cioè dai frontisti, oppure da altre persone. Può essere elemento di differenziazione il fatto che l'opera turistica, tutte le opere turistiche siano per uso di esterni e non principalmente anche degli abitanti di quel paese?

Ecco perché credo che se la Giunta, con questa legge, ritiene di poter sbloccare i fon-

di giacenti su questi capitoli con i decreti relativi, io credo che sbagli, ed io stesso mi farò portavoce di ciò presso la Corte dei Conti, mandando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidandola dal modificare il suo atteggiamento anche se questa legge venisse approvata. Questo per chiarirci bene la situazione, perché non è lecito tentare di prendere in giro la gente! Se la Corte dei Conti, a suo insindacabile giudizio, ritiene che la legge numero 9 sia fatta in modo tale da impedire che qualunque decreto per opere turistiche possa essere emanato dall'Assessore, i casi sono due: o si modifica la legge numero 9, o quei decreti rimangono bloccati. Diversamente la Corte dei Conti dovrà rispondere a chi di dovere del perché li ha bloccati fino al giorno X, e poi li ha sbloccati dal giorno Y in poi. Che cosa abbiamo suggerito (ed ecco perché parlo già sul titolo, perché il titolo è fondamentale). Che cosa abbiamo suggerito, praticamente? Vogliamo ritenere che le opere di interesse turistico (qualche argomento che ha portato il collega Guaita mi ha convinto, debbo dire la verità), anche di interesse prevalentemente comunale, è bene che siano finanziate dalla Regione *extra* fondi legge numero 9? Mi pare giusto. Il collega Guaita diceva: «Anche un Comune che avesse delle opere turistiche da fare, difficilmente penserà di realizzare con quei pochi fondi che gli assegna-mo con la legge numero 9; penserà prima ad altre cose più importanti, o quanto meno urgenti e necessarie», e questo mi pare un argomento sostanziale, tant'è che abbiamo proposto di sopprimere il punto 12 dell'articolo 3 che parla proprio di opere di interesse turistico previste dall'articolo 3 della legge regionale. Sopprimiamolo, abbiamo proposto nella riunione che abbiamo fatto, sopprimiamolo direttamente, in modo che si sappia che, per quanto riguarda le opere turistiche, sono a carico della Regione, e non già a carico di quei pochi fondi che il Comune riceve.

In questo senso, sopprimendo questo, togliamo veramente ogni riferimento alle opere di interesse turistico, così la Corte dei Conti non può più bloccare niente, una volta che la

Regione dice che le opere sono a suo carico e non già dei fondi assegnati per la legge numero 9. Naturalmente, per poter fare questo, occorre dire non «legge interpretativa della legge numero 9», ma «modifiche alla legge numero 9», ed abbiamo proposto proprio di sopprimere addirittura questo riferimento alle opere turistiche perché riteniamo che difficilmente i Comuni (ripeto, l'argomento principale, che mi ha convinto, del collega Guaita è questo) avendo dei fondi sulla legge numero 9, penseranno a fare opere turistiche e non invece altre opere più urgenti.

C'è poi un altro problema. A parte le opere pubbliche che i Comuni realizzano direttamente con i fondi loro assegnati, c'è l'altra parte della legge numero 9 che dice: «L'Assessore ai lavori pubblici fa dei programmi quinquennali e li sottopone al parere della Commissione competente». Mi direte: «Perché l'Assessore ai lavori pubblici deve fare questo, e non l'Assessore al turismo (che fa opere pubbliche, perché il 99 per cento delle opere che si fanno per il turismo sono opere pubbliche)?». Abbiamo allora proposto che quest'anno si faccia una sanatoria per i precedenti: soppresso il punto 12, togliamo ogni riferimento alle opere turistiche, e quindi la Corte dei Conti non ha più nessun motivo per bloccare i decreti, praticamente; infiliamo le opere turistiche nella seconda parte della legge numero 9 in cui il programma viene fatto dall'Assessore, presentato alla Commissione competente e poi varato per il '74, mentre per tutti i programmi si fa una norma transitoria che vada direttamente senza passare neppure in Commissione. Questa sembrava una proposta che venisse incontro a certe richieste, anche legittime, della Giunta, che ha dei fondi bloccati, centinaia di decreti bloccati! Volevamo soltanto vedere in Commissione i programmi sui fondi di quest'anno, pochi o molti che fossero. Sembrava una proposta abbastanza comprensiva delle esigenze della Giunta. La Giunta si è riunita ed ha deciso invece che questa legge va bene, che questa legge sblocca tutto.

Io non faccio minacce a nessuno, ovviamente: non è la sede adatta né ho argomenti

per minacciare nessuno, però vi dico che prevedo che con questa legge non sbloccherete manco un soldo del turismo e che mi odopero, vista la prepotenza della Giunta nel rispondere ad alcune legittime preoccupazioni delle opposizioni, perché con questa legge non si sblocchi neppure un soldo. Lo dico in aula, in modo che poi non mi si faccia carico di avere agito alle spalle della gente, perché questa è una legge ridicola, che offende il Consiglio regionale, che ritiene i componenti di questa Assemblea delle persone di intelligenza inferiore alla media, non in grado di capire cosa sia una legge interpretativa o una legge modificativa di una legge precedente. La Giunta vuole andare avanti, noi proponiamo l'emendamento: consiglieri alla maggioranza del Consiglio di approvare l'emendamento proposto dai colleghi comunisti perché è chiaro che, approvato questo emendamento, poi a fare gli altri articoli di modifica della legge ci vuole pochissimo. Si possono proporre direttamente in aula, e così veramente riusciremo a sbloccare la situazione, che rischia di farsi pesante.

Ecco i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, per cui io voterò a favore della modifica del titolo proposta dai colleghi del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni testé svolte dall'illustratore dell'emendamento al titolo del disegno di legge e le altre osservazioni del collega Zucca, non mi convincono, perché se è vero che la legge numero 9, tra gli altri interventi, prevede anche la possibilità di usare fondi messi a disposizione dei Comuni da parte della Regione per opere turistiche, è altrettanto vero che difficilmente, all'atto pratico, i Comuni potrebbero assolvere il compito di progettare e portare avanti un'opera turistica di interesse generale. Ritengo che la legge numero 9, nel suo spirito, volesse affermare il principio che un Comune — faccio un esempio qualsiasi, quello di Arbatax — possa

usare dei fondi messi a disposizione dalla Regione per costruire uno stabilimento, per fare un belvedere, per edificare addirittura un piccolo albergo; opere che possono, a mio avviso, essere portate avanti agevolmente anche da un piccolo Comune. Se invece dessimo l'interpretazione restrittiva del collega Zucca, dovremmo pensare che la Regione non potrebbe nemmeno intervenire in tutti quegli altri settori previsti dalla legge numero 9, così come ora si dice che non debba interferire nel settore del turismo; non si potrebbe quindi intervenire direttamente in tutti gli altri casi per i quali la legge numero 9 ne prevede l'affidamento agli enti locali.

C'è ora da esaminare la tesi opposta. Perché, mi domando, modificare il punto 12 dell'articolo 3 della legge numero 9 e togliere, di conseguenza, ai Comuni la possibilità di intervenire direttamente per le piccole opere di natura turistica? Perché se non sbaglio e se mal non ho capito, ella, onorevole Zucca, ne chiede, come altra ipotesi possibile, la modifica, riportando così il tutto alla Regione, alla competenza della Regione nel momento in cui si debba intervenire in questo settore, togliendolo definitivamente ai Comuni.

ZUCCA (Indip.). Perché il finanziamento che riceve è per opere pubbliche, non per opere turistiche.

TUFANI (P.L.I.). Mi consenta, per opere pubbliche comprese quelle turistiche.

ZUCCA (Indip.). No, per il turismo non ricevono un soldo.

TUFANI (P.L.I.). Può darsi che sbagli, dato che non ho qui la legge che invece ritengo lei abbia davanti a sé, ma io credo che, allorché in quell'articolo 12, la legge... (*interruzione dell'onorevole Zucca*).

No, mi consenta, onorevole Zucca, allorché la Regione ha dato al Comune X quel tanto che gli spettava per abitante oltre il famoso plafond comune e, secondo gli abitanti di ciascun agglomerato urbano eretto a Comune, ha concesso i finanziamenti, ha pure offerto ai

Comuni la possibilità di operare in tutte le branche elencate nell'articolo 12 della legge numero 9, ivi compreso l'intervento nel settore del turismo. Se ella, a un bel momento, modifica la legge, come ritengo di aver capito, nel senso di sopprimere questa possibilità di intervento da parte dei singoli Comuni nelle opere turistiche facendo ritornare la competenza alla Regione, l'ente locale non potrà, d'ora innanzi, se non violando la legge, spendere una sola lira per costruire un belvedere o sistemare un giardinetto che si trova in una particolare posizione turistica; lei toglie questa possibilità ai Comuni avendo ridato la competenza primaria ed esclusiva alla Regione.

ZUCCA (Indip.). Si può fare, perché i fondi che riceve sono fondi per opere pubbliche; quindi se il giardinetto è un'opera pubblica, lo può fare lo stesso. Il problema è il riferimento alla legge sul turismo. Non c'è mancato un soldo, per questo, ai Comuni.

TUFANI (P.L.I.). Questa, onorevole Zucca, è la mia opinione, se mi consente. Siccome io non sono, e lo ripeto ancora una volta, un uomo di legge, cerco di ragionare secondo una certa logica, che mi porta a ritenere che sia giusto dare questa interpretazione alla legge. Potrà essere una forzatura, entro certi limiti, ma la realtà è che, nel momento in cui noi vogliamo continuare ad operare in questa maniera, non facciamo altro che mettere, giorno per giorno, un piccolo bastone tra le ruote di quel carro che invece di camminare in avanti viene frenato e spesso ributtato indietro.

Da qui la ragione per la quale, personalmente, sono favorevole alla dizione originale del titolo della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ghinami. Ne ha facoltà.

GHINAMI (P.S.D.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che negli interventi precedenti si sia data a questa legge un'interpretazione e di essa sia stata fatta una valutazione esclusivamente di carattere formale,

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

cioè puntando il dito accusatore su certe espressioni più o meno felici o più o meno tipiche del linguaggio usato dai burocrati che hanno praticamente steso la legge. In effetti, a me pare che la sostanza, la materia del dissenso tra la Giunta e la maggioranza da un lato, e la minoranza dall'altro, sia di maggior momento rispetto a quanto è stato fatto rilevare qui esaminando la legge nel modo in cui ho detto più sopra.

E' una sostanza di maggior momento, iniziando dal problema dell'opportunità amministrativa. Secondo me, nessun paragone è possibile fra questa e la legge numero 9. E vorrei anche sottolineare alcune differenze: intanto la legge numero 9 sulle opere pubbliche da affidare all'esecuzione dei Comuni presenta un programma quinquennale e un programma straordinario, mentre questa è una legge annuale che presenta una scelta e un programma normali. E la programmazione, praticamente, fa parte di quello che è il bilancio ordinario di ciascun Assessorato. Secondo me, è una cosa veramente distinta da quel tipo di legge straordinaria e pluriennale che è, appunto, la legge numero 9. Vi è un altro discorso: la legge numero 9 prevede che una parte di queste opere debba essere scelta e programmata dalla Regione, e una parte scelta e programmata dai Comuni. Ora qui, effettivamente, è difficile pensare che i Comuni possano scegliere in qualche modo una programmazione di ordine turistico, che, oltretutto, spesso è di interesse interzonale (come si dice anche nell'emendamento) e non riguarda il territorio di un solo Comune. Ma, ecco, la preoccupazione è che, facendo una legge che da un lato attribuisce ai Comuni le opere turistiche che sono di carattere territoriale comunale, e dall'altro (così mi pare di capire dall'emendamento numero 2) affida alla Regione le opere turistiche di carattere interzonale, sorgerà motivo di ulteriore confusione e di ulteriore contrasto fra la Regione e i Comuni. Io interpreto così l'emendamento numero 2 che ci avete presentato.

ZUCCA (Indip.). Sono due cose collegate.

GHINAMI (P.S.D.I.). No, no, io dico che bisogna fare due cose ben distinte. O le opere le fa il Comune, e allora è chiaro che fa tutto il Comune, oppure viceversa. Ma far fare in due maniere...

ZUCCA (Indip.). E' esattamente l'opposto! Sopprimiamo il paragrafo che dice che i Comuni possono programmare...

GHINAMI (P.S.D.I.). L'emendamento numero 2 così recita: «Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 4 giugno 1971, numero 9 è così integrato: opere turistiche a carattere interzonale». Da ciò io ho capito che voi intendete in questo modo far fare le opere turistiche a carattere interzonale alla Regione, lasciando ai Comuni le altre opere che sono di carattere tipicamente comunale, senno non avrebbe senso questo emendamento, onorevole Zucca. Io dico che sarà fonte di confusione.

ZUCCA (Indip.). Abbiamo corretto questa impostazione, che era sbagliata.

GHINAMI (P.S.D.I.). Comunque, oltre a questo problema di opportunità amministrativa, c'è un problema più ampio e di maggior momento, cioè quello della scelta di una linea politica. Io capisco che sia giusto che l'opposizione chieda che sui programmi relativi a grossi interventi si faccia un discorso fra maggioranza e minoranza che non solo tenga conto delle esigenze che sono state avanzate dalla minoranza stessa, ma che sia addirittura, dico io, concordato e valutato in questo senso. Anche per i programmi che non sono annuali è bene che ci sia questo discorso fra maggioranza e minoranza, ma se a un certo punto tutti i programmi annuali dei diversi Assessorati (perché se questo passa, finisce che avverrà sempre così) dovessero essere sottoposti al vaglio del Consiglio regionale e delle Commissioni regionali, io dico: che ci sta a fare l'esecutivo? Questo è il discorso. A un certo punto, praticamente, l'esecutivo avrà tutta la responsabilità di queste scelte, senza però essere lui a farle, perché le farà il Consiglio.

PUGGIONI (P.C.I.). Se la Giunta ha la maggioranza in Consiglio, che preoccupazioni ha?

GHINAMI (P.S.D.I.). Lei sa benissimo che il mio discorso non è fatto con questo spirito. Io dico che quello che mi preoccupa, in un certo senso, è che si voglia continuare ad allargare quell'area di confusione, quell'area grigia che vi è fra i compiti dell'esecutivo e quelli del legislativo. Lasciamo che l'esecutivo faccia determinate scelte (che non sono scelte programmatiche, di fondo) e ne sia responsabile.

Ad ogni buon conto, io sono del parere che l'esecutivo (mi pare che si sia capito, dal mio intervento) faccia il suo dovere, svolga la sua funzione, sia responsabile di fronte al Consiglio, il quale a sua volta ha il diritto di stimolare, di chiedere che si muova più celermente, ma non deve pensare, anche in quelli che sono i programmi ordinari, annuali degli Assessorati, di avere la possibilità e la competenza di sindacare, in via preliminare, le scelte che sono state fatte.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 1, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. Signor Presidente, la Giunta non ritiene di poter accogliere l'emendamento, in quanto il disegno di legge qui proposto non richiama e non sopprime il riferimento all'articolo 3 della legge numero 7 del 1955 in merito alle opere turistiche, ma ne dà in qualche modo un'interpretazione. Sostanzialmente ritiene la Giunta, in base al disegno di legge qui proposto, che si tratti, con quel riferimento, di consentire ai comuni che lo volessero di realizzare, con i fondi della legge numero 9 (qualora questo sia possibile e compatibile, naturalmente, con la limitatezza dei mezzi messi a disposizione), anche delle opere pubbliche che abbiano un qualche riferimento, un qualche richiamo nei confronti delle opere turistiche.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 1 verrà messo in votazione successivamente, per una considerazione abbastanza logica: se non saranno approvati gli emendamenti successivi, non avrebbe senso l'approvazione di questo emendamento. Pertanto passiamo all'articolo 1. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 1

Le opere turistiche, in quanto rivolte prevalentemente ad «utenti esterni» non sono da annoverare tra le «opere pubbliche di interesse degli Enti locali» di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Puggioni - Usai. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

«Sostituire l'art. 1 con il seguente: "Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 è così integrato: 6) opere turistiche a carattere interzonale"». (2)

PRESIDENTE. L'onorevole Usai ha facoltà di illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). Credo che dovremmo dare ai colleghi che non hanno avuto l'opportunità di seguire in Commissione la discussione su questa legge qualche informazione sull'emendamento che noi abbiamo presentato. La legge numero 9, che stabilisce un programma quinquennale per le opere pubbliche (comprese quelle di carattere turistico) recita, all'articolo 1, che «i finanziamenti regionali a favore di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle province sono disciplinati, per il quinquennio 1971 - 1975, dalla presente legge che sostituisce, per le categorie di opere elencate nei successivi articoli, ogni altra disposizione di legge regionale, fatti salvi gli stanziamenti già previsti all'entrata in vigore della presente legge». Quindi, tutta la legislazione regiona-

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

le in materia di opere pubbliche — per le opere elencate nella legge numero 9 — viene sostituita dalla citata legge, che programma, per il quinquennio '71 '75, l'intervento in due modi diversi. Una prima serie di interventi consiste nella ripartizione ai comuni in base alla popolazione, per una parte di opere che sono elencate nell'articolo 3; per un'altra serie di interventi si ha il famoso fondo di programmazione regionale, per cui sono previsti due miliardi all'anno (e quindi l'Assessore competente ha presentato il programma di dieci miliardi alla Commissione, che l'ha approvato).

Per quanto riguarda le opere turistiche, è scritto ai punti 12 e 14 dell'articolo 3, di quelle opere che rientrano nella legge numero 9, «opere di interesse locale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico» e «opere di interesse turistico previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile '55, numero 7». Che obiezione si può fare? Quella che abbiamo fatto tutti quanti prima, che hanno fatto anche il collega Zucca ed il collega Guaita: certamente, con i fondi ordinari per affrontare i lavori pubblici di interesse locale, certi comuni (perché non tutti possono fare opere turistiche, non avendo punti di turismo molti comuni) sarebbero, nei confronti di altri comuni, della generalità dei comuni, danneggiati, in quanto con i fondi ordinari della legge numero 9 dovrebbero affrontare anche gli interventi di carattere turistico. E poi questa giusta osservazione è stata fatta (così come ha detto il collega Zucca): trasportiamo questo intervento finanziario dei capitoli che prevedono l'intervento per le strutture turistiche nel programma regionale all'articolo 13, e interveniamo con un programma regionale quinquennale (così diceva la legge) a favore di quei comuni che devono affrontare interventi di carattere turistico? Se leggiamo l'articolo 3 della legge 21 aprile 1955, numero 7, richiamata dalla legge regionale numero 9, vediamo elencati questi: «La Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire opere anche non permanenti atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico della Sardegna, promuovendo, incrementando ed attuando tutte le iniziative

che a tale scopo possono concorrere, come strade di accesso e panoramiche, scavi, sistemazioni speleologiche, alberature e rimboschimenti, servizi igienici, impianti elettrici». Poi, con la legge successiva di modifica della legge del 1955, quella del 1957, si dice che questi interventi possono essere fatti, attraverso i comuni e le province.

Ma questi tipi di intervento sono elencati qui, nella legge numero 9, perché al punto 3) si parla di impianti elettrici di distribuzione; al punto 8) si parla di strade esterne; al punto 14) infine si parla di opere di interesse locale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico. Quindi, credo che siamo nell'ambito di opere pubbliche per la valorizzazione delle attività turistiche che devono rientrare nel canale della legge numero 9, la quale parla di decentramento di queste attività ai comuni ed alle province e di un programma regionale per venire incontro ai suddetti per quanto riguarda determinati settori che nel tempo si erano andati squilibrando. Noi non chiediamo di finanziare queste opere turistiche con i fondi normali della legge numero 9, collega Tufani. Noi chiediamo invece che i due capitoli che sono previsti in bilancio per la legge del 1955 siano riversati nell'articolo 13 della legge numero 9 sui lavori pubblici e sia programmato (con una programmazione regionale quinquennale) l'intervento per le strutture turistiche secondo l'espressione della stessa legge numero 9.

Solo questo abbiamo chiesto, perché effettivamente questo articolo 1 che abbiamo in lettura non dice niente. Che cosa dice? «Le opere turistiche, in quanto rivolte prevalentemente ad "utenti esterni"»... Che cosa vuol dire: «in quanto rivolte prevalentemente ad "utenti esterni"»? E cosa significa quanto è scritto all'articolo 2, che deve intendersi come norma permissiva? Che cosa vuol dire tutto questo, in una legge regionale? Ma, dico, che espressioni sono queste, che tendono a modificare una legge seria come quella numero 9 che noi abbiamo fatto, che pone in primo piano l'ente locale, come l'ente che deve assolvere a funzioni amministrative in precedenza svolte dalla Regione? Per questo riteniamo che

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

debba essere soppresso l'articolo 1 del disegno di legge della Giunta, e debba essere votato il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, per i colleghi vincolati da un patto d'acciaio con la Giunta (spero che siano molti) o con parte della Giunta, per essere più esatti, perché parte della Giunta ragiona ancora, cercherò di chiarire che cosa vogliamo. Quale è stato l'errore commesso nel fare la legge numero 9? Che al punto 12 dell'articolo 3 abbiamo richiamato una legge sul turismo. Esattamente dice, il punto 12, (lo ripeto per il collega Tufani, soprattutto): «opere di interesse turistico previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 7». Cosa si intende fare? Probabilmente, per il legislatore era soltanto un richiamo nominale al tipo di opere che si potevano fare, non coi fondi del turismo, ma coi fondi dei lavori pubblici. Mi sta seguendo?

TUFANI (P.L.I.). Esatto. Sono d'accordo.

ZUCCA (Indip.). Probabilmente era questa l'intenzione del legislatore. Però, se nel momento in cui richiama una legge sul turismo poi all'articolo 1 (come ha ricordato il collega Usai) dice che tutte le leggi richiamate in questa vengono considerate nulle e quindi non operanti, in quel momento lì, finché noi lasceremo il richiamo a questa legge (alla quale poi si richiama quella del '57), tutte le leggi sul turismo vengono considerate dalla Corte dei Conti giustamente invalidate dalla volontà del legislatore.

Ci siamo capiti? Incominciamo a capirci, adesso? Non è un sopruso quello che la Corte dei Conti ha fatto, ma è un richiamo ad essere coerenti con noi stessi. Ma come: richiamiamo espressamente un articolo di una legge sul turismo, diciamo all'articolo 1 che tutte le leggi richiamate sono abolite, rese inoperanti, persino la numero 9, e poi pretendiamo di continuare a fare i decreti in base ad

una legge che noi stessi, all'articolo 1, dichiariamo decaduta! Ecco l'incongruenza, incongruenza che non si scioglie con le interpretazioni, ma sopprimendo il richiamo alla legge sul turismo, abbiate pazienza! E quindi modificando la legge numero 9, perché basterebbe dire, scusate, «opere di interesse turistico», senza richiamare espressamente la legge, perché la Corte dei Conti non potrebbe più dire nulla. Perché? Perché con i fondi per opere pubbliche può essere realizzata anche un'opera che abbia interesse turistico, un belvedere, per esempio. Come si può negare che un belvedere sia un'opera pubblica? Non si può, come non si può neppure negare che quell'opera pubblica abbia anche un fine igienico o sanitario, di abbellire il paese e di valorizzarlo. Può essere di «interesse panoramico», un belvedere, ma è un'opera pubblica. Anche se ha un'interesse turistico, è sempre un'opera pubblica, per cui un comune che vuole farlo può utilizzare i fondi che noi abbiamo destinato ai lavori pubblici. E' chiaro, questo.

Quindi la sua preoccupazione, collega Tufani, non esiste più, perché si può anche lasciare «opere di interesse turistico» e togliere il riferimento alla legge, che è poi quello che dà (come dire?) la possibilità alla Corte dei Conti di dire: «Ma, insomma, che cosa volete? Richiamate le leggi, dite di sopprimerle, e poi le lasciate operanti!». Ecco perché l'emendamento dei colleghi comunisti è solo parziale, cioè era stato fatto (ecco la spiegazione, collega Guaita) prima che ci incontrassimo per trovare una via d'uscita. Quell'emendamento può essere sostituito, se fossimo d'accordo, modificando il punto 12 dell'articolo 3 della legge numero 9.

Il problema, dove nasce? Il problema nasce perché si fa la programmazione per i lavori pubblici, perché non si può e non si deve fare senza mischiare le «razze», onorevole Ghinami. Chi vuole sostituirsi all'esecutivo? Ce ne sarebbe bisogno, data la sua inefficienza! Il collega Dettori, avete visto come è dimagrito: non crediate che sia per qualche maledizione che gli ha mandato qualche avversario di corrente in occasione delle prossime elezioni, ma proprio per il lavoro che ha dovuto fare, as-

sieme ad altri colleghi, per sostituirsi all'esecutivo nel fare il Piano della pastorizia. E lei che lamenta tanto, mi consenta, che il legislativo si sostituisca all'esecutivo, non crede che quella fosse una buona occasione per liberare il collega Dettori e gli altri e dire: «Ma perché lavorate tanto? Lasciatelo fare all'esecutivo! Se il programma non va, rimandatelo al mittente». Invece, vede, in quell'occasione (non è che io sia entusiasta di quello che abbiamo fatto, come lei sa) in qualche modo abbiamo varato quel «maledetto» Piano della pastorizia la cui mancanza da tre anni, da quattro, cinque, da un secolo bloccava i 48 miliardi, che quindi non si potevano spendere, praticamente. Ci siamo sostituiti interamente alle carenze dell'esecutivo, perché ci aveva mandato un piano che era stato ritenuto obiettivamente, da tutti, inaccettabile.

Qui noi non vogliamo sostituirci. Diciamo: se si chiede la collaborazione del Consiglio (legge numero 9) attraverso un parere della sua Commissione competente per la programmazione nel campo dei lavori pubblici, non si capisce perché analoga cosa non facciamo anche per le opere turistiche. Cinque anni; cinque anni, e non siamo più in grado di farlo, collega Ghinami, perché siamo all'ultimo anno di applicazione della legge. La facciamo quindi annuale solo perché c'è questo punto qui. Nulla vieta, però (siccome è pensabile che la legge numero 9 sarà prorogata, modificata, corretta, se volete, ma si andrà sempre verso il decentramento), nulla vieta, dicevo, che nella modifica ci sia un piano quinquennale anche per le opere turistiche, come è giusto che sia se si vuol fare una programmazione non dell'ultimo momento, ma che abbia un po' di respiro. Ecco perché noi abbiamo tentato di convincere la maggioranza sull'opportunità della modifica, intanto per bloccare i fondi (che sono, come dicevo prima, bloccati perché i decreti non passano e non passeranno — questo è facile prevederlo — con leggi interpretative anziché modificative della legge numero 9), e in secondo luogo perché anche nel campo del turismo ci avviamo ad una programmazione, che noi auspichiamo non per sostituirci alla Giunta, ma perché mi

pare logico che un Assessore, sapendo che anche un semplice parere deve passare all'esame di una Commissione, abbia dei limiti alla discrezionalità di assegnare i fondi come meglio gli aggrada, molte volte al di fuori delle reali esigenze delle singole comunità locali che si vogliono favorire.

Tutto qui, egregio collega Ghinami. Ecco perché noi, ancora una volta, insistiamo perché la legge sia modificata nel senso di una soppressione del punto 12 dell'articolo 3, perché non credo che possa essere in qualche modo valevole il fatto che diciamo che il punto 12, deve intendersi come norma permissiva per i comuni. Che vuol dire «norma permissiva»? E' pacifico, perché tutto è permissivo, ed i comuni non sono obbligati a fare tutte le opere elencate.

TUFANI (P.L.I.). Entro quelle e non al di fuori di quelle.

ZUCCA (Indip.). Certo, ma questo vale per tutto l'articolo, mi consenta, non soltanto per il punto 12. Tutti gli articoli sono permissivi in quanto il comune non è obbligato a fare tutte le opere elencate: ha il permesso di farle facendo i programmi. Tutti i punti sono permissivi, nessuno è obbligatorio, perché la scelta spetta all'amministrazione comunale per le opere che vuol fare, praticamente. E in questo senso, signor Presidente (al di là dell'emendamento dei colleghi comunisti che, ripeto, può essere anche ritirato e rivisto per corregge tutta la legge), noi pensiamo che l'articolo 1, se la maggioranza è d'accordo, possa essere variato, facendo espresso riferimento al fatto che le opere di carattere turistico, previste dalla legge sul turismo, non sono di competenza degli enti locali, ma vengono fatte, invece, con quella programmazione a carattere regionale prevista dall'articolo 13. Proprio tenendo conto delle osservazioni del collega Gualta, del collega Tufani e di altri colleghi, che cioè indubbiamente non tutti i comuni possono avere delle opere di interesse turistico, una programmazione regionale, possibilmente non annuale (noi diciamo annuale per quest'anno,

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

perché soltanto un anno di validità ha la legge), ma quinquennale, consentirebbe di operare in modo organico in tutte le zone che abbiano un interesse turistico, sia esso marino o montano.

Su ciò vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, perché fino ad ora in realtà si è programmato quasi tutto per le zone costiere e quasi niente per il turismo montano, per cui un sardo (anche i sardi avrebbero diritto a passare delle vacanze in montagna) è costretto ad andarsene altrove o addirittura nell'alta Italia o all'estero. A me parrebbe, quindi, che una programmazione seria consentirebbe di intervenire in zone finora completamente trascurate, salvo qualche iniziativa dei singoli (come quell'alberghetto che si è fatto, mi pare, sul monte Spada, in cui ho cercato di andare una volta ed era prenotato già da dieci giorni e non c'era un posto per nessuno). Questo significa che si può sviluppare un turismo montano anche in Sardegna, anche se la neve che scende non è eccessiva. Si può sviluppare, anche per il periodo estivo, un turismo montano, e naturalmente occorre non aspettare che tutto facciano i privati, perché al massimo i privati possono fare un albergo, ma poi occorrono le infrastrutture, le strade, i boschi. Tra l'altro non si capisce perché dobbiamo rimboschire dappertutto, fuorché dove si dovrebbe rimboschire veramente, soprattutto nelle montagne che hanno un interesse turistico.

Noi vorremmo fare le cose in modo organico, per migliorare la situazione. Invece si vuole continuare così! Adesso c'è il collega al turismo che vuole, in periodo elettorale, distribuire, un po' a suo beneplacito, quei pochi fondi che spera il Consiglio gli lascerà per quest'anno. Faccia pure! Se la maggioranza vuole anteporre gli interessi elettorali di un Assessore ad un piano organico di infrastrutture turistiche (oggi annuale, domani quinquennale), è libera di farlo, perché altre cose ha fatto, anche nel passato.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Zucca, se è possibile, di formalizzare la sua proposta in un emendamento, perché al-

trimenti diventa difficile sottoporla all'attenzione dell'Assemblea. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Devo premettere che ogni volta che siamo intervenuti nella discussione sulle dichiarazioni programmatiche di un Presidente della Giunta che parlava per sé e per la Giunta che presiedeva, abbiamo sempre voluto sottolineare il fatto che la nostra non sarebbe stata mai una opposizione per la opposizione, una opposizione preconcepita e aprioristica. Di conseguenza non è da pensare, sol perché non sediamo su quelle poltrone e non facciamo parte della maggioranza, che si debba votare sempre contro ogni provvedimento; abbiamo sempre affermato che secondo coscienza, pur nel possibile errore che ognuno di noi ha la possibilità di commettere, avremmo volta per volta votato a favore o contro. Pertanto, nel caso fosse rivolta a noi, devo respingere ogni possibile malevola interpretazione su una frase detta da un collega all'inizio del suo intervento: «amici non molti della Giunta o di parte della Giunta». Noi non siamo amici del giaguaro, questo è fuor di dubbio nella maniera più assoluta, e lo abbiamo spesso e volentieri dimostrato.

Noi riteniamo che l'odierna nostra posizione di consenso sia una posizione logica, anche se altri può giudicarla errata. Mi si consenta di valutarla in tal modo. Non deve scandalizzare molto quell'aggettivazione di «permissivo». Se vogliamo veramente andare ad esaminare, in concreto (e riprendo una battuta dell'onorevole Ghinami detta molto sommessamente), il senso filologico della parola, è certo che è possibile trovare una dizione migliore che voglia dire la stessa cosa. Per me è comunque giusta la parola e l'aggettivazione di «permissivo», in quanto rende esattamente l'idea. Allorché abbiamo fatto quella lunga elencazione compresa nell'articolo 3 della legge che ora ho finalmente dinanzi a me, prima andavo a memoria (e la memoria può ingannare le persone, anche se l'hanno buona), al momento che abbiamo fatta una lunga elencazione di ben quattordici punti per possibili interventi, è ammissibile che i Comuni, collega

Zucca, non debbano, nella loro autonomia, intervenire necessariamente in tutti i quattordici punti. E', e rimane, una loro facoltà. E' altrettanto evidente che gli stessi Comuni non possano intervenire in un quindicesimo punto che non è previsto in legge. Di qui, a mio avviso, la comprensibile, se non troppo appropriata, aggettivazione di «permissivo».

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto si vuol fare, al solito affrettatamente, con la volontà di ottenere tutto, salvo poi ad accorgersi, cammin facendo, che si è raggiunto poco per l'ostacolo non previsto che, di tanto in tanto, si incontra, per la pietra o lo scoglio che viene a trovarsi in mezzo alla strada. Soltanto allora ci si rende conto di essere andati troppo velocemente senza avere, quando si era ancora in tempo, limitata qualche liberalità troppo permissiva, modificato qualche parola, eliminato qualche intoppo. La proposta avanzata prevede che vengano abrogate tutte le leggi richiamate; faccio notare che tra queste leggi richiamate non c'è soltanto quella a cui si accennava negli interventi dei colleghi, ma ve ne sono molte altre. Ed allora mi chiedo, nel prenderne una ad esempio — e sempre se, così come è stato detto, effettivamente il punto 4 abroga tutte le leggi richiamate —: cosa accadrà all'edilizia economica e popolare ed alla formazione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167? Arriveremo all'assurdo, visto che la legge numero 9 offre ai Comuni la possibilità di intervento, che con questo permissivismo la Regione non potrà più intervenire nel settore, così come, per fare un altro esempio, non potrà più intervenire a favore della costruzione degli edifici destinati al culto. Non è che questo a me possa interessare in particolar modo, ma è un'altra delle disposizioni richiamate che dovrebbero essere abrogate, e così via...

ZUCCA (Indip.). Infatti non operano più, quelle leggi.

TUFANI (P.L.I.). ... e così via fino ad arrivare alle opere turistiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, nume-

ro 7. A me è parso, però, che ciò che sosteneva l'onorevole Zucca fosse esattamente il contrario di quanto sostiene invece l'onorevole Usai con l'articolo 1 sostitutivo. Perché, sempre se non ho mal capito, ed in questo caso chiedo scusa all'onorevole Zucca e agli altri colleghi, e se mal non sto interpretando quello che egli ha detto, secondo l'onorevole Zucca si dovrebbe stralciare dalla legge numero 9 la parte che riguarda le opere di interesse turistico per riportarle tutte alla legge originale, mentre sempre se mal non comprendo e mal non interpreto, con l'articolo 1 sostitutivo, proposto dall'onorevole Usai e più, si chiede tutto il contrario. Rendere cioè (come dire?) più massiccio ed esclusivo l'intervento nel campo turistico attraverso la legge numero 9 e non attraverso le due leggi di competenza. Io non so se... (*interruzione dell'onorevole Zucca*).

Mi consenta, onorevole Zucca, però, mentre ella ha spiegato la sua posizione, l'onorevole Usai che lo ha illustrato, non ha ritirato l'articolo 1 sostitutivo, né l'ha modificato. Lo ha illustrato, facendolo suo e riproponendolo, tanto è vero che ne stiamo ancora discutendo. Perciò, già nell'interpretazione vi è oggi un contrasto profondo tra di voi, immaginiamoci domani.

La realtà, e concludo veramente, è che quando si parla di «legge interpretativa», onorevole Zucca (lei che non è solo un fine dicitorre, mi consenta questa parola, nel senso che è veramente una persona che riesce molte volte a convincere con la sua loquela chi non è molto convinto di certe cose, ma è anche un profondo conoscitore di leggi), non ci si riferisce ad un regolamento interpretativo; non si tratta cioè di una circolare ministeriale — per fare un parallelo —, strumento in Italia tanto usato ed abusato che consente ad un qualsivoglia Ministro di interpretare una legge, qualche volta interpretandola a suo uso e consumo, spesso addirittura distorcendola. Qui non siamo di fronte ad una norma interpretativa. Non si tratta, a mio avviso, di una circolare del Presidente della Giunta o di un componente della stessa che interpreta una legge. E' un'altra legge e, perciò, come

tale, almeno così io ritengo, uno strumento che permette di stabilire, senza possibilità di equivoci, una modificazione della legge precedente. L'interessante, comunque, è che si possa raggiungere uno scopo ben preciso. Quale? Quello che ritiene logico l'onorevole Zucca, cioè il ritorno alle leggi precedenti, o lo scopo che ritiene più giusto l'onorevole Usai, di convogliare cioè tutto in questo disegno di legge?

Dobbiamo decidere nella maniera migliore. Di conseguenza io non mi preoccuperei, onorevole Zucca, del fatto che un Assessore possa ad un bel momento operare con un fine ben preciso. Se opera bene, onorevole Zucca, prescindendo da chi è quell'Assessore, io non mi preoccuperei se questo poi ritorna anche a vantaggio eventuale del suo nome e della sua campagna elettorale; l'interessante è che agisca e che operi bene nell'interesse di tutti. Noi liberali siamo sempre partiti dal principio che se ciò che noi diciamo coincide anche con gli interessi di persone o di categorie, questo non ci deve spaventare; la cosa essenziale è che ciò che andiamo dicendo o facendo secondo nostra coscienza, risponda alla logica dell'interesse prevalente della comunità e della Nazione. Se questo coincide poi anche con gli interessi delle singole persone, ben per loro. Ed ecco perché noi non ci preoccupiamo di una eventuale propaganda che un uomo politico possa farsi attraverso l'approvazione di una legge che noi riteniamo rispondente alle reali necessità.

D'altra parte, onorevole Zucca, ognuno di noi, quando parla, salvo forse chi volontariamente non vorrà più tornare o non desidera più tornare in Consiglio regionale, parla anche per sé e per i suoi elettori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guaita, relatore.

GUAITA (D.C.), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, semplicemente per ribadire, mi sembra necessario, alcune osservazioni che la maggioranza della Commissione ha fatto. Io debbo dire che trovo rispondente ad un'esigenza di chiarezza della legge

che, per esempio, a proposito dell'articolo 1 la frase parentetica «in quanto rivolte prevalentemente a utenti esterni» possa essere tolta senza alcun danno, anzi con vantaggio di chiarezza, anche per le osservazioni che ha svolto il collega Zucca, il quale sostiene che i rilievi ostativi della Corte dei Conti possono venire a mancare proprio escludendo il punto 12 dell'articolo 3 della legge numero 9. Ora, io stesso sono convinto (ho avuto, lo ripeto, l'onore di essere Assessore ai lavori pubblici nel momento in cui la legge numero 9 venne in Consiglio e difesi il punto di vista della Giunta), e siamo tutti convinti, che anche per le opere di interesse turistico sia necessaria una programmazione rigorosa. In Giunta abbiamo predisposto uno schema, anzi un disegno di legge che a questa esigenza, appunto, corrisponde, e abbiamo avuto anche l'ambizione di chiamarlo «progetto di riforma» per quello che è l'intervento generale del turismo in Sardegna. Quindi, credo che su quest'osservazione, sull'esigenza di una programmazione rigorosa siamo tutti d'accordo.

Siamo anche d'accordo sul fatto che la legge numero 9, all'atto della sua applicazione, ha dimostrato talune disfunzioni. L'osservazione al punto 12 dell'articolo 3 è, a mio giudizio, in questo senso, pertinente, e basterebbe il rilievo, forse fondamentale, che si tratta di fondi destinati tutti ai lavori pubblici. Ma sono rimasti in piedi, operativi, i capitoli di bilancio proprio del turismo, ed ecco, a questo punto, l'osservazione che fa il collega Zucca sulla (come dire?) solidità dell'argomentazione se sia una norma interpretativa o piuttosto modificativa. Deve pronunciarsi il Consiglio regionale, per il fatto stesso che si sia trovato in questa apparente, anzi non apparente, contraddizione, cioè di destinare alla competenza dei lavori pubblici per la programmazione regionale anche tutte le provvidenze di carattere finanziario di vari Assessorati, ma mantenendo in piedi (e questo è stato sottolineato in Commissione in sede preparatoria della legge numero 9 del '71) per tre esercizi di bilancio, le voci proprie dell'intervento di opere turistiche. A questo punto io credo che sia legittimo che il Consiglio

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

regionale interpreti se stesso, specificando che, quando ha detto che i comuni possono fare opere turistiche, intendeva dire che non era esclusivamente riservato ai comuni fare opere turistiche. Questa è l'interpretazione che a noi è sembrato di dover dare in sede di Commissione, e tanto a me compete di fare e di ripetere qui come relatore.

C'è anche un'altra osservazione, che peraltro mi pare abbia portato il collega Ghinami, che è stato responsabile anche di questo settore. Cioè noi siamo, in effetti, all'ultimo anno di operatività in senso concreto (formalmente sono due anni), comunque siamo alla fine dell'operatività della legge numero 9. Ora che noi dobbiamo recuperare per le opere turistiche una programmazione regionale impegnativa (come dovrebbe essere effettivamente, a mio giudizio), mentre sta per chiudersi l'operatività della legge regionale numero 9 e mentre è aperta davanti al Consiglio una proposta di legge di riforma del turismo che prevede largamente la programmazione delle opere turistiche, oltre che l'apertura alle masse sociali perché possano fruire del bene turismo, a me pare che sia più giusto consentire (le espressioni possono anche mutare) quest'interpretazione permissiva, che significa che i comuni, in esclusiva, non fanno le opere turistiche. Se vogliono, lo fanno, e lo fanno anche (ha ragione, a mio giudizio, il collega Zucca) sotto la dizione di opere pubbliche. Non è mica necessario che sia esplicitato come opere turistiche! E' piena competenza dei comuni.

Ma, abbiamo ragionato insieme, ci sono comuni interessati allo sviluppo turistico, piccolissimi comuni, i quali hanno una forte attrattiva non soltanto di valore interzonale (come sembra voler indicare l'emendamento di parte comunista), ma hanno un valore, una attrattiva di interesse regionale e, addirittura, esterno alla stessa Sardegna. E non si può pretendere che un comune, il quale ha da compiere importantissime opere di infrastrutture civili (fognature, impianti idrici), possa anche accudire a talune esigenze di carattere turistico, che sono realmente di più vasto interesse zonale e regionale. Per questo moti-

vo a noi non pare di voler mettere (come dire?) in pregiudizio la validità riformatoria della legge numero 9. Siamo preoccupati di una contingenza che ha egregiamente rilevato lo stesso collega Zucca, e desideriamo sbloccare questa situazione e rimandare ad una puntuale legislazione anche su questa materia, profittando dello strumento del disegno di legge presentato dalla Giunta proprio su questo settore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento che è stato illustrato e discusso ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica. Signor Presidente, mi pare che l'ultimo, ennesimo intervento del collega Guaita, abbia chiarito quello che è anche il pensiero della Giunta, anche in base alla considerazione che qui si dice «le opere turistiche in quanto rivolte prevalentemente ad "utenti esterni"». Il fatto stesso che l'inciso sia racchiuso tra virgolette, riconosce, evidentemente, all'espressione una certa improprietà. Noi non diciamo «prevalentemente» (si sarebbe potuto evitare, questo avverbio) ma rivolte «anche», nel senso che oltre a dare una risposta all'esigenza di infrastrutture civili o ai bisogni delle comunità locali, le opere turistiche sono rivolte anche alle esigenze poste in essere dalla presenza dei turisti all'interno di un territorio comunale.

Perciò la Giunta non ritiene di dover modificare l'articolo 1 della legge, così come è stato richiesto con l'emendamento, e pertanto non accoglie l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 2. Metto in votazione...

ZUCCA (Indip.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VI LEGISLATURA

CCCXXIX SEDUTA

12 MARZO 1974

ZUCCA (Indip.). Io credo che i colleghi comunisti potrebbero anche ritirare l'emendamento, se ci accordassimo sulla sostanza delle cose che abbiamo detto. Se le opere turistiche, richiamate dalle leggi sul turismo, devono essere escluse dalle opere programmate dai comuni, io do ragione al collega Guaita quando propone, seppure non formalmente, la soppressione di quell'inciso che è equivoco. Perché dire «le opere turistiche, in quanto rivolte prevalentemente», significa dare alla Corte dei Conti un potere discrezionale di stabilire quali siano le opere turistiche prevalentemente dirette a utenti esterni e quali invece le opere non prevalentemente dirette ad utenti esterni! Ma perché non ci vogliamo capire? Vogliamo sopprimere questa possibilità di programmare da parte dei comuni, come è logico che sia? Se un comune vuol farle, faccia le opere coi lavori pubblici, non con le leggi sul turismo! Allora, quanto meno sopprimere quell'inciso: «le opere turistiche non sono da annoverare tra le opere pubbliche di interesse degli enti locali di cui all'articolo unico della legge...». Con questo, si capisce, non dovete più cambiare il titolo della legge, ma, dico, vale la pena? Non è meglio modificare il titolo della legge e fare una cosa chiara, anziché lasciare un titolo, che è equivoco, ed una frase equivoca nell'articolo 1?

PISANO (D.C.). Presenta l'emendamento.

ZUCCA (Indip.). Io non presento niente, perché questo è il vostro parere. Intendiamoci (qui adesso chiariamo l'aspetto politico), noi siamo d'accordo, a condizione che si fissi il principio della programmazione. Per quanto riguarda poi i programmi di quest'anno, collega Guaita, la colpa non è mia se questa esigenza è nata oggi; se fosse nata cinque anni fa, avremmo fatto un piano quinquennale anche per il turismo. Comunque, fissare in legge il principio che si deve programmare anche nel campo del turismo come programiamo nel campo dei lavori pubblici, mi sembra importante. In fin dei conti, è questo che si chiede. Vi abbiamo detto: facciamo un articolo transitorio, in cui diciamo che tutti i pro-

grammi fatti fino al 1° gennaio '74 sono validi. Partiamo dal '74, santo cielo! Io non capisco cosa volete di più! Quindi tutte quelle opere vanno avanti, e non in forma equivoca. Vanno avanti perché modifichiamo, sostanzialmente, la legge numero 9.

Io non capisco proprio! Volete raggiungere un obiettivo, vi si offre la possibilità di raggiungerlo chiaramente, senza equivoci, senza lasciare alla Corte dei Conti poteri eccezionali, e non accettate manco questo! Vi si chiede soltanto, poi, di fare una programmazione regionale a incominciare da quest'anno: la farà la Giunta, e la Commissione la esaminerà. Io mi appello a chi è Assessore in pianta stabile da anni: quando mai la Commissione ha modificato sostanzialmente programmi fatti dalla Giunta? Ditemelo voi: quando mai li abbiamo modificati? Al massimo avremo fatto piccole modifiche. E' chiaro che se le domande le ha la Giunta, come possiamo inventarci, noi, esigenze dei comuni se non abbiamo manco le domande, abbiate pazienza!

Quindi, ecco perché, signor Presidente, forse il suggerimento che ci dava il collega Dettori, sia pure non formalmente e sommessamente, che forse sarebbe meglio rinviare a domani mattina... Ormai la discussione è esaurita, e la presentazione di eventuali emendamenti chiarificatori sarebbe opera saggia. Naturalmente, mi rimetto alla maggioranza, ma mi pare che sarebbe saggio fare le leggi per bene, che non siano equivocate o, peggio, che non servano a niente.

PRESIDENTE. Ora la Presidenza si trova in imbarazzo, perché siamo già in sede di votazione. Tuttavia, se si vuol fare ancora un ulteriore sforzo per arrivare ad una conclusione che sia bene accettata da tutte le parti che compongono questa Assemblea, la Presidenza può anche accogliere questa richiesta. Io vorrei ricordare che c'è stato un intervallo di ben un'ora e mezzo per addivenire ad un certo accordo, accordo che purtroppo non c'è stato. Quando io pregai l'onorevole Zucca di formalizzare un emendamento, ben prevedevo che saremmo arrivati poi a questo *impasse*. Ora il problema è messo in questi termini: il

Presidente può, d'accordo con l'Assemblea, fare anche uno «strappo» al Regolamento, cioè non dar corso alla votazione dell'emendamento, se però si verificano due condizioni: 1) se il collega Usai ritira, come proposto dall'onorevole Zucca, il suo emendamento, e 2) se viene presentato un altro emendamento, come è stato suggerito dal collega Zucca in accoglimento della proposta dell'onorevole Guaita. Se non si verificano queste due condizioni, è evidente che la Presidenza non può che continuare l'esame del disegno di legge mettendo in votazione l'emendamento Usai - Puggioni.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 55, viene ripresa alle ore 21 e 05).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Non so se i dieci minuti siano serviti a trovare un accordo. Mi pare che anche questo ulteriore tentativo sia caduto nel vuoto, perciò all'Assemblea restano due scelte: o continuare nell'esame del testo del disegno di legge...

BAGHINO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Siccome, come lei ha potuto notare, non è stato raggiunto nessun

accordo, noi chiediamo formalmente se può essere rinviata la seduta a domani mattina, onde consentire in questo lasso di tempo di raggiungere un accordo per la presentazione di un emendamento concordato (se ci sarà emendamento da presentare). Siccome c'è ancora necessità di discutere, e non c'è più tempo, perché lei ha sospeso la seduta solo per dieci minuti, chiediamo il rinvio a domani mattina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone alla richiesta dell'onorevole Baghino, la seduta è rinviata a domattina. Si proseguirà con l'esame del disegno di legge numero 335 e successivamente si passerà all'esame delle Norme di attuazione. Siccome non le abbiamo ancora iscritte all'ordine del giorno, chiedo se l'Assemblea è d'accordo per l'iscrizione anche di questo secondo argomento. Nessuno si oppone. Bene.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 21 e 10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Coordinatore

Dott. Maria Pinna Scalas

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1976